

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Nella seduta del 20/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 31.10.2011, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 21.5.2007, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la condanna al pagamento della somma di euro 2.116,50 a titolo di "commissioni finanziarie", euro 516,69 a titolo di "commissioni accessorie" ed euro 613,36 a titolo di "premi assicurativi", per un totale di euro 3.246,55, oltre al rimborso delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 250,00 "*oltre iva e cpa come per legge*" e già oggetto di reclamo nonché delle spese di procedura.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo, in rito, l'irricevibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo; in particolare, parte resistente rileva che, nel caso di specie, manca la prova dell'effettiva spedizione/ricezione, il cui onere è a carico del ricorrente. Pertanto, l'intermediario convenuto chiede all'Arbitro di dichiarare l'irricevibilità del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

L'eccezione di irricevibilità del ricorso, formulata da parte resistente, è fondata e va accolta.

Dalla documentazione in atti non si evince, infatti, alcuna prova dell'invio del reclamo all'intermediario, essendosi il ricorrente limitato a produrre soltanto una copia grafica della lettera di reclamo.

Pertanto, poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver adempiuto alla condizione di procedibilità del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, prevista dalle Disposizioni della Banca d'Italia sul funzionamento ABF Sezione VI – 1, benché fosse onerato a fornire tale prova in virtù del principio di vicinanza della prova applicabile anche al procedimento innanzi all'ABF (e v., Coll. coord., n. 7716/2017), il ricorso va dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO